



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 febbraio 2014
(OR. en)**

6151/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0029 (NLE)**

**AVIATION 34
CDN 2
RELEX 93**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 48 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 48 final.

All.: COM(2014) 48 final



Bruxelles, 3.2.2014
COM(2014) 48 final

2014/0029 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta. Contesto generale**

L'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri è stato negoziato sulla base della decisione del Consiglio, del 2 ottobre 2007, che autorizzava l'avvio dei negoziati. L'accordo è stato firmato giovedì 17 dicembre 2009.

Il 1° luglio 2013 la Repubblica di Croazia ha aderito all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni di adesione, la Croazia si impegna ad aderire agli accordi conclusi o firmati dagli Stati membri e dall'Unione con uno o più paesi terzi o con un'organizzazione internazionale.

Ai fini dell'adesione al summenzionato accordo con il Canada, si applica la procedura semplificata. Pertanto dovrebbe essere firmato un protocollo in conformità a tale procedura e all'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il protocollo prevede gli adeguamenti linguistici necessari dell'accordo in seguito all'adesione della Croazia.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni del protocollo sostituiscono o integrano le disposizioni dell'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri.

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

L'accordo con il Canada è il secondo accordo globale sul trasporto aereo firmato con uno dei principali partner dell'Unione in questo settore ed è parte integrante del quadro della politica estera dell'Unione in materia di aviazione definita dalla comunicazione della Commissione COM(2005) 79: "Sviluppare l'agenda per la politica estera comunitaria in materia di aviazione" e recentemente riveduta dalla comunicazione della Commissione COM(2012) 556: "La politica estera dell'UE in materia di aviazione - Affrontare le sfide future" e dalle relative conclusioni del Consiglio.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale delle persone che hanno risposto

Non pertinente.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Non pertinente.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Il protocollo prevede le modifiche necessarie da apportare all'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri in seguito all'adesione della Croazia all'Unione europea avvenuta il 1° luglio 2013.

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, e articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- **Spiegazione dettagliata della proposta**

Il Consiglio è invitato ad approvare la firma del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri.

Durante i negoziati, il Canada ha dichiarato di non essere in grado di accettare l'applicazione provvisoria del protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia al fine di concludere un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (in appresso "il protocollo").
- (2) Tali negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo il 16 ottobre 2013.
- (3) Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Croazia con riserva della conclusione del suddetto protocollo.
2. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*